



COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

N. 8 del 31/03/2021

Oggetto: IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trentuno** del mese di **marzo**, a partire dalle ore **18:00**, in modalità **telematica**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e previo decreto sindacale n. 2337 del 16/04/2020.

Presiede il Sindaco, **Sorsoli Dott.Giovita**.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SORSOLI GIOVITA	SI	
2	RAGNOLI UGO	SI	
3	BENEDETTI ENRICO	SI	
4	BODEI LUCIA	SI	
5	SORSOLI EMANUELA	SI	
6	PELI FABRIZIO	SI	
7	TONNI ANDREA		SI
8	TONNI BRUNO	SI	
9	SCIALPI GIUSEPPE	SI	
10	NICOLINI ALVARO	SI	
11	ZAMBONI LUCA	SI	
12	FRANZONI PATRIZIA	SI	
13	CAPUTI LUCIA	SI	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, **Marilena Dott.ssa Pero'**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: IMU ANNO 2021. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2020.

Introduce l'argomento il Sindaco, cedendo la parola al Vice Sindaco affinché relazioni in merito.

Relaziona il Vice Sindaco il quale, nel confermare la scelta dell'Amministrazione di mantenere, anche per l'anno 2021, le aliquote e detrazioni applicate, dà lettura del prospetto riportante le informazioni relative all'imposta.

Sottolinea, inoltre, che buona parte delle abitazioni site nel territorio del Comune, essendo abitazioni principali, non sono soggette all'IMU.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO, altresì, in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e l'art. 1, commi 676 e 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevedono che la deliberazione delle aliquote, detrazioni e tariffe sono di competenza del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 1 comma 755 della Legge 160/2019 legge di bilancio 2020 *“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

ATTESO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti Responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 12, espressi per appello nominale dai Consiglieri convocati in videoconferenza:

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI CONFERMATE, per l'anno 2021, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" applicate nel 2020 di seguito riportate.

- **10,6 per mille** aliquota ordinaria;
- **4,00 per mille** aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le relative pertinenze;
- **10,6 per mille** aliquota aree edificabili (la tabella relativa ai valori è allegata alla delibera C.C. n.7 del 27/03/2019 scaricabile dal sito istituzionale del Comune);
- **8,6 per mille** riduzione del 50% della base imponibile per uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado con contratto registrato e del 25% per immobili in affitto a canone concordato;
- **10,6 per mille** immobili del gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D10);
- **1,00 per mille** fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del territorio e beni merce.

3. DI DISPORRE l'esenzione per abitazioni principali, relative pertinenze (una per categoria C2/C6/C7) e terreni agricoli.

4. DI STABILIRE che l'imposta non è dovuta qualora l'ammontare complessivo della stessa sia uguale o inferiore ad euro 12,00.

5. DI DETERMINARE che per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per appello nominale dai n. 12 Consiglieri convocati in videoconferenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Sorsoli Dott.Giovita

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Laura Ragnoli

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
Marilena Dott.ssa Pero'
